



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio II - Ambito Territoriale di Genova
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218
usp.ge@istruzione.it www.istruzioneegenova.it

Genova, data protocollo elettronico

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.L.gs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 Marzo 2000;
- VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
- VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento, la conferma, la permanenza dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO il D.L. n. 126 del 29/10/2019 coordinato con la legge di conversione n. 159 del 20/12/2019 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 3030 del 28/12/2019;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 1038 del 05/09/2016 che, in esecuzione dell'Ordinanza del Tar Lazio sezione terza bis n. 4610/2016 R.G. n. 10460/2015, ha disposto l'inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento della scuola infanzia e primaria della provincia di Genova;
- VISTO l'art. 1 quinquies del D.L. n. 126 del 29/10/2019 – disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO l'art.1 quinquies della legge n.159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 bis della legge n. 96 Agosto 2018, come modificato dall'art.1 quinquies della legge n. 159 del 20 Dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
- VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza"
- VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 4681/2022 – sezione terza bis - n. Reg. 10460/2015 con la quale il predetto organo respinge il ricorso del destinatario del medesimo decreto del TAR Lazio n. 4610/2016;

VISTO che per mero errore materiale la docente Monteforte Michela non è stata inserita nella lista dei docenti da depennare come da decreti di questo Ufficio Scolastico n. 616 del 03/05/2022 e n. 668 del 16/05/2022;

DISPONE

lo scioglimento in senso negativo della riserva precedentemente apposta dall'amministrazione, e la conseguente esclusione dalle GAE della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Genova dei ricorrenti contenuti nel seguente elenco:

ORD. n. 4610/2016

NOMINATIVO	Data di nascita
Monteforte Michela	28/01/1974

Per effetto dell'esclusione dalla suddetta graduatoria ad esaurimento cessa di avere effetto l'atto di individuazione dei predetti docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato.

I dirigenti scolastici che abbiano stipulato con i suddetti insegnanti un contratto a tempo indeterminato o determinato in accordo con l'eventuale diversa scuola di attuale titolarità disporranno la risoluzione del contratto e ne daranno comunicazione alla competente ragioneria territoriale dello stato.

I competenti dirigenti scolastici che abbiano stipulato con i suddetti docenti contratti a tempo indeterminato a seguito di individuazione da GAE, provvederanno con proprio atto alla risoluzione dei medesimi contratti in applicazione dell'art. 1 quinquies, della Legge n. 159/2019, trasformando il relativo contratto a tempo indeterminato in un contratto a tempo determinato con termine finale 30/06/2022.

Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a seguito di individuazione da graduatoria di merito.

Si precisa, altresì che, per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che abbiano ottenuto una nomina a tempo determinato da GAE per l'a. s. 2021/22, la suddetta nomina dovrà giungere alla scadenza naturale se non posteriore al termine del 30 giugno 2022, in caso contrario il contratto andrà modificato e fatto cessare entro la predetta data.

Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che abbiano ottenuto una nomina a tempo determinato da GPS o da seconda fascia di istituto, il rapporto di lavoro intercorrente con l'amministrazione non subirà modifiche.

I dirigenti scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risultino inseriti i docenti sopraindicati, provvederanno alla cancellazione delle relative posizioni dalla prima fascia delle graduatorie.

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente
Alessandro Clavarino